



CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA

TERMALE

Contratto tra l'Azienda Regionale della Salute (ARES) e la Struttura sanitaria denominata Terme San Saturnino s.a.s. di Carlo Angioi & C., per gli anni 2024/2025/2026. CIG: B04CC13202

tra

L'Azienda Regionale della Salute (ARES) con sede in Selargius (CA) Via Piero della Francesca 1, C.F. e Partita IVA 03990570925, nella persona del Direttore Generale e Legale Rappresentante Dott. Giuseppe Pintor, C.F. PNTGPP63L14F979K (in forza della Deliberazione ARES n. 218 del 03/09/2024), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura sanitaria Terme San Saturnino s.a.s. di Carlo Angioi & C. (di seguito denominata Struttura) con sede legale in Sassari Via Lu Regnu n. 6 e sede operativa in Bultei (SS) Località San Saturnino, Partita IVA 01799180904, nella persona del Legale rappresentante dott. Carlo Angioi C.F. NGACRL61S04I452I dall'altra, hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso che:

- la legge regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31 e ss.mm.ii., prevede che l'ARES stipuli contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;
- in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ARES è tenuta a predisporre i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa definiti dalla programmazione regionale;



- le cure termali sono erogate a carico del Servizio sanitario nazionale negli stabilimenti delle Aziende termali accreditate ai sensi dell'art. 8- quater del decreto legislativo n. 502 del 30.12.1992 e ss.mm.ii.
- le prestazioni termali sono disciplinate dalla legge 24.10.2000, n. 323 e ss.mm.ii., recante norme sul riordino del settore termale;
- ai sensi dell'art. 3, comma 5, della L. n. 323/2000 le cure termali sono erogate a carico del SSN e, ai sensi di quanto previsto dall'art. 4, negli stabilimenti delle aziende termali accreditate;
- ai sensi dell'articolo 4, comma 4 della L. n. 323/2000 l'unitarietà del sistema termale nazionale, necessaria in rapporto alla specificità e alla particolarità del settore e delle relative prestazioni, è assicurata da appositi accordi stipulati, con la partecipazione del Ministero della Salute, tra le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano e le organizzazioni nazionali maggiormente rappresentative delle aziende termali; tali accordi divengono efficaci tra le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano nelle forme previste dagli art. 2 e 3 del D.lgs del 28.08.1997, n.281;
- quindi è necessario tener conto della specificità e particolarità delle prestazioni termali che assumono un ruolo sempre più di rilievo nel panorama sanitario regionale;
- la DGR n. 72/25 del 19.12.2008 ha recepito i contenuti dei seguenti accordi raggiunti in Conferenza Stato-Regioni ed i relativi allegati
 - a) Intesa sull'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29.04.2004,
 - b) documento approvato dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni nella seduta del 17.06.2004, prodotto dal tavolo tecnico Ministero - Regioni - Federterme,
 - c) Accordo in Conferenza Stato Regioni del 23 settembre 2004;



d) Accordo Stato Regioni sottoscritto in data 22 giugno 2006;

- con deliberazioni della Giunta regionale sono stati recepiti gli Accordi raggiunti in

Conferenza Stato Regioni successivamente agli Accordi sopra menzionati;

- le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate nell'allegato n. 9, art.20

del DPCM del 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di

assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992,

n. 502";

- le tariffe delle prestazioni termali sono definite con l'Accordo di cui all'art. 4, comma

4, della L. n. 323/2000 e, da ultimo, con l'Accordo nazionale per l'erogazione delle

prestazioni termali per il triennio 2022-2024, recepito dalla Conferenza Stato Regioni

con Intesa sancita il 14.09.2022.

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite

convengono quanto segue:

Articolo 1. Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura Terme San Saturnino s.a.s. di Carlo Angioi & C., è legittimata alla stipula

del presente contratto in quanto accreditata con provvedimento n. 822 del

09/08/2018 e con procedimento accreditamento definitivo in corso con pratica n.

01799180904-10122024-1149.829696 del 12/12/2024 del Comune di Bultei, ai sensi

e per gli effetti della L.R. 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute

nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori

privati e ARES. Il contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;

- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell'allegato Y

al presente contratto);

- i controlli che saranno attivati dall'Azienda e le sanzioni previste in caso di



inadempienza;

- il debito informativo della Struttura verso l'Azienda in relazione alle prestazioni

erogate;

- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2. Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto - la Struttura deve autocertificare la

persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento

istituzionale da parte della Regione;

- l'ARES deve verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente

per i contratti pubblici, quali il Documento unico di regolarità contributiva (DURC), il

certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal CCIAA, con

attestazione dell'insussistenza di procedure concorsuali o di procedimenti per

l'assoggettamento a dette procedure;

- l'ARES deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del D.lgs del

06.09.2011 n. 159 e ss.mm.ii;

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio

dell'accreditamento definitivo l'ARES, avvalendosi dei competenti servizi delle ASL,

dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la

Struttura non ancora in possesso dell'accreditamento istituzionale possessa i

requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere

correttamente agli obblighi contrattuali.

Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato

per gli adempimenti di competenza. L'ARES altresì dovrà accertare che le

prestazioni erogate siano riconducibili all'attività autorizzate e accreditate dalla

Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro quelli massimi consentiti dal



provvedimento di accreditamento istituzionale. Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accreditamento non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ARES si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3. Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente articolo 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale. La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti esplicitati nell'art. 2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, l'unità operativa di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'Azienda e all'Assessorato regionale dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale ogni eventuale successiva modifica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in



materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque

legato da rapporto lavorativo con il SSN, comporta la risoluzione del presente

contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata

l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura, entro 30 giorni dal ricevimento della

predetta diffida, non adempia.

Articolo 4. Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti

ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente la

gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e

sanitari. La stessa garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella

“Carta dei Servizi” di cui viene fornita copia all’ARES.

La Struttura invia ad ARES, con cadenza semestrale, una comunicazione

contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione

dei dati personali ai sensi della normativa vigente, sia nei trattamenti interni che nelle

eventuali comunicazioni esterne.

La Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad

utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a

sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall’ARES.

Articolo 5. Controlli inerenti il mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ARES può richiedere ai competenti servizi delle ASL di effettuare controlli inerenti

al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo

2. La procedura di controllo prevede l'accesso di personale delle ASL presso la

Struttura. Al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale



rappresentante della Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora all'ARES venga segnalata la carenza dei predetti requisiti dovrà dare comunicazione al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale per l'adozione dei provvedimenti di competenza. Il mancato rispetto di tali obblighi costituisce per la Struttura causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8 quater e ss.

del D.lgs 502/1992 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospensione dell'esecuzione del presente contratto.

Il provvedimento di revoca dell'accreditamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto. Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CCNL relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione organica, di cui all'art. 3, possono chiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Direttore generale dell'ARES.

Articolo 6. Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. n. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle



OO.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ARES, entro 7 giorni lavorativi dalla richiesta, copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

In caso di inadempimento l'Ares procederà all'invio della diffida ad adempiere. La struttura dovrà trasmettere la documentazione attestante il pagamento delle retribuzioni entro i successivi 10 giorni.

Qualora la struttura non adempia a quanto intimato, ARES, procederà alla decurtazione pari al 1% del budget assegnato alla Struttura.

Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione al detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto secondo quanto previsto dall'art. 16.

Articolo 7. Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni

Le prestazioni erogabili a carico del SSN sono individuate nell'allegato n.9, art. 20 del DPCM 12.01.2017 "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.502", che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale. Le prestazioni di assistenza termale, oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e budget di spesa, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ARES assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Durante il periodo di vigenza del presente contratto la Struttura si impegna ad erogare le prestazioni indicate nell'allegato Y, nel rispetto dei requisiti



prescritti dalla vigente normativa, sotto i diversi aspetti igienico-sanitari, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica, in conformità alle modalità ivi previste dalla normativa vigente, o con quelle determinate da eventuali future modifiche e in osservanza dei requisiti di qualità e di appropriatezza clinica. La Struttura si impegna, inoltre, ad erogare le prestazioni con continuità e regolarità durante il periodo stagionale di apertura. In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni secondo criteri di qualità ed efficacia. La Struttura garantisce la regolare registrazione delle prenotazioni.

Articolo 8. Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

Alle prestazioni oggetto del presente contratto si accede mediante prescrizione su ricettario SSN.

La Struttura dovrà accertare la correttezza dei dati identificativi dell'utente e il rispetto delle disposizioni normative in materia di prescrizioni di prestazioni di assistenza termale.

Le prestazioni saranno erogate secondo l'ordine cronologico di presentazione della richiesta o nel rispetto delle priorità d'accesso disciplinate dalla normativa vigente.

L'erogazione delle prestazioni dovrà avvenire, inoltre, nel rispetto dei principi sottoelencati:

- qualità delle prestazioni;
- appropriatezza dell'erogazione della prestazione secondo: le linee guida specifiche, i principi della medicina basata sulle evidenze clinico-scientifiche, nel rispetto dei tempi minimi di trattamento ove previsti;
- rispetto della normativa vigente in materia di giusta informazione e consenso informato.

La Struttura termale, prima di ammettere l'utente all'effettuazione delle cure



prescritte, deve sottoporlo ad accurata visita medica per l'accertamento di eventuali controindicazioni cliniche ed in seguito attenersi ai cicli prescritti dal MMG o dallo specialista; la Struttura termale è tenuta altresì ad individuare qualità, tempi, intervalli e modalità delle somministrazioni, nell'ambito delle cure prescritte, avendo riguardo alle esigenze cliniche dell'utente.

Nei casi in cui vengono accertate controindicazioni al tipo di cura prescritto, l'utente non può essere ammesso ad altro tipo di cura. Nei casi in cui il Direttore sanitario della Struttura termale rilevi nella prescrizione/proposta una discrasia tra la patologia e le cure prescritte è tenuto a contattare il medico prescrittore per eventuali rettifiche da parte dello stesso.

Il Direttore sanitario o altro sanitario incaricato è tenuto ai sensi del presente accordo a controllare le terapie farmacologiche in corso per l'affezione per la quale è prescritta la cura termale o per affezioni concomitanti, ad effettuare gli interventi d'urgenza praticabili presso la Struttura che si rendano necessari nel corso della cura termale ed a compilare la "cartella clinica termale individuale".

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 9. Appropriatelyzza clinica e tempi di attesa

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi e delle quantità effettivamente necessarie al soddisfacimento del bisogno del paziente in osservanza dei criteri e degli standard previsti dalla normativa regionale vigente e nel rispetto delle specifiche indicazioni cliniche contenute nei provvedimenti regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal DPCM del 12.01.2017, e ss.mm.ii. La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta



dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

Articolo 10. Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, (File Cure Termali – FILE E- e ulteriori flussi previsti dalla normativa vigente), nel rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il SISAR (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione. L' Azienda si impegna a liquidare quanto dovuto solo a seguito della verifica del rispetto del debito informativo.

In caso di mancato adempimento dei predetti obblighi, per causa imputabile all'Struttura, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura, si procederà a una decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla struttura per il periodo di riferimento. Il detto adempimento può altresì comportare la risoluzione del contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione consentita.

Articolo 11. Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive stabilite dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni per il triennio



2022-2024, suscettibili di aggiornamenti e/o adeguamenti così come definite dalla normativa vigente, e stabilite per tipo di cura, per livello tariffario di appartenenza della Struttura e all'adesione o meno alla "Fondazione per la ricerca scientifica termale".

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto netto di spesa concordato potranno essere remunerate con la tariffa pattuita, decurtata secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui sopra, di recedere dal contratto a mezzo di formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale tramite raccomandata A/R o PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.lgs. 502/1992, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remunerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di prestazioni di cui all'allegato Y si intende rideterminato nella misura necessaria al mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 12. In ogni caso, al fine inderogabile di rispettare l'equilibrio economico-finanziario programmato, non è ammissibile un superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiuntive. **Articolo**

12. Budget di spesa

Il budget di spesa previsto per l'assistenza termale è il seguente per anno:



- anno 2024: € 92.685,16 (novantaduemilaseicentoottantacinque/16);

- anno 2025: € 92.685,16 (novantaduemilaseicentoottantacinque/16);

- anno 2026: € 92.685,16 (novantaduemilaseicentoottantacinque/16)

Nei limiti del tetto di spesa, di cui al presente articolo, possono essere previste compensazioni tra differenti tipologie di prestazioni.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato. In coerenza con quanto previsto dall'Accordo in Conferenza Stato Regioni del 29 Ottobre 2009 le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori dell'ambito dell'Azienda, pur essendo oggetto di rendicontazione distinta, rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 13. Superamento del budget di spesa

La Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni sanitarie indicate in modo da non superare il tetto di spesa riportato nell'art. 13, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta Regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Articolo 14. Metodologia del sistema dei controlli

La Struttura documenta l'attività sanitaria erogata a mezzo del flusso informativo FILE E, che costituisce il riferimento per la definizione dei rapporti economici, in



conformità alle disposizioni della vigente normativa.

Il FILE E deve essere la riproduzione fedele delle prestazioni prescritte sul ricettario

SSN dal medico di medicina generale o dal medico specialista le quali non possono

essere in nessun caso modificate e/o integrate. L'Azienda effettuerà controlli

informatici sul FILE E e controlli sulle singole impegnative secondo le specifiche

previste. I controlli dovranno, tra l'altro, riguardare:

- l'appropriatezza delle prestazioni richieste;

- il rispetto delle indicazioni previste sull'erogabilità delle prestazioni nei

provvedimenti regionali di applicazione dei LEA;

- il rispetto delle condizioni di prescrivibilità anche in rapporto alla diagnosi;

- le modalità di erogazione delle prestazioni con particolare riferimento ai

chiarimenti forniti dalla circolare regionale n. 1944 del 26.01.2017 in ordine alle

modalità prescrittive.

Qualora vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa

nazionale e regionale, si procederà alla contestazione ai fini della decurtazione degli

importi non dovuti. In caso di irregolarità formali si potrà procedere alla

regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura,

o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di note di credito,

si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel

periodo di riferimento. La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente

aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai

trattamenti. Tale registro può essere tenuto anche su supporto informatico.

Articolo 15. Fatturazione e pagamenti



Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all' ARES con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica. Contestualmente all'invio della fattura elettronica, la Struttura dovrà trasmettere, secondo le modalità tecniche comunicate ad ARES, sempre entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento:

- Il File E relativo al dettaglio delle prestazioni effettuate;
- il tabulato cartaceo contenente l'elencazione delle singole impegnative con indicazione delle prestazioni tariffate e dei ticket riscossi;
- il riepilogo generale delle prestazioni, accorpate per codice, con relative tariffe;
- gli originali delle prescrizioni redatte su ricettario SSN o sulla prescrizione/modulistica INAIL, INPS per i relativi assistiti. Ad ogni prescrizione deve essere allegato un documento con data e firma del paziente per ciascuna prestazione erogata dalla struttura.

Le prestazioni riepilogate dovranno essere suddivise come di seguito indicato:

- a) prestazioni erogate a favore di cittadini residenti nella Regione;
- b) prestazioni a favore di cittadini di altre regioni.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta, predeterminate sulla base della normativa in vigore, relative alla classe tariffaria di appartenenza della struttura ed alla adesione o meno alla Fondazione per la ricerca scientifica termale.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'Azienda i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali. La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ARES i riepiloghi indicanti il



numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni. L'ARES, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato.

L'ARES, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 e 5 della L. 136 del 13.08.2010 e ss.mm.ii. e della delibera ANAC n. 371 del 27.07.2022 – Linee guida sulla tracciabilità dei flussi finanziari, si impegna ad effettuare il pagamento delle fatture attraverso bonifici bancari o postali, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato dalla Struttura.

La Struttura è tenuta a comunicare tempestivamente alla S.C. Bilancio ARES e, comunque, entro e non oltre 7 giorni, qualsiasi modifica intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del conto corrente dedicato nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto conto.

La Struttura è tenuta, al fine di assicurare la piena tracciabilità dei pagamenti, a riportare il codice CIG nelle fatture elettroniche emesse in esecuzione al presente contratto.

L'ARES, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo alla Struttura privato l'emissione della nota di accredito, ed in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa). La Struttura dovrà effettuare le



eventuali controdeduzioni all'ARES entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato. Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, l'ARES, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto. In ogni caso, l'ARES procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo Struttura privato. Qualora l'ARES non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fatturazione di detti interessi da parte dell'erogatore privato interessato. L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione delle somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte. In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e delle modalità di cui sopra, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato del periodo di riferimento. In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 16. Risoluzione del contratto

Il presente Contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

a) gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del



presente contratto;

b) gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;

c) grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;

d) gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;

e) gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;

f) gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 6;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura

almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a

ciascuna delle fattispecie sopra riportate. Qualora l'ARES ravvisi le condotte sopra

indicate, ne fa contestazione scritta alla Struttura, concedendo termine di 15

(quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni

scritte a eventuale confutazione. La Struttura potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e

dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture

private accreditate. Trascorso tale termine, l'ARES valutate le eventuali deduzioni

scritte della Struttura ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa

documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche

tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare la

Struttura alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non

superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, l'ARES

dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Articolo 17. Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal 01/01/2024 al 31/12/2026. È escluso il rinnovo

tacito.



In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Art. 18. Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ARES degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Articolo 19. Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art. 2, parte I del DPR 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte 2^a della Tariffa allegata al DPR del 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiederla. Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta. Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed identificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n. 502/92 e ss.mm.ii.



e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi dell'alt. 10 comma 19

del DPR n. 633/1972 e ss.mm.ii. Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà

essere inviato da ARES, tramite PEC, all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 20. Approvazione clausole

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Si approvano espressamente, dopo averle lette ed esaminate, le clausole contenute nei sotto indicati articoli del presente contratto:

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento.

Controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo.

Articolo 6 - Trattamento e tutela dei lavoratori Obblighi normativi di tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori.

Articolo 7 - Programmazione e svolgimento dell'attività e caratteristiche delle prestazioni.

Prestazioni indicate nell'allegato Y, erogabili a carico del S.S.N e che costituiscono il livello essenziale di assistenza nel settore sanitario termale.

Articolo 10. Debito informativo.

Adempimento al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'ARES e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN.

Articolo 16. Risoluzione del contratto.

Ipotesi indicate di risoluzione del contratto.



Imposta di Bollo assolta in modo virtuale

Articolo 21. Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia
alle vigenti in materia sanitaria, amministrativa, civile e penale.

Il Direttore Generale ARES Sardegna	Il Legale Rapp.te della Struttura
Dottor Giuseppe Pintor	Dottor Carlo Angioi



Firmato digitalmente da:
Angioi Carlo
Firmato il 19/12/2024 11:16
Seriale Certificato: 3520323
Valido dal 29/04/2024 al 29/04/2027
InfoCamere Qualified Electronic Signature CA



Prestazioni di assistenza termale anni 2024/2026				
DENOMINAZIONE STRUTTURA	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2024	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2025	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2026
Terme San Saturnino s.a.s. di Carlo Angioi & C.,	Prestazioni di assistenza termale	€ 92.685,16	€ 92.685,16	€ 92.685,16
Totale complessivo		€ 92.685,16	€ 92.685,16	€ 92.685,16
L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascuna prestazione, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.				
Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.				



Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA:	TERME SAN SATURNINO
RAGIONE SOCIALE:	TERME SAN SATURNINO S.A.S DI CARLO ANGIOI
SEDE LEGALE:	SASSARI VIA LU REGNU 6 07100
SEDE OPERATIVA:	LOCALITA' SAN SATURNINO BULTEI SS 07010

MACRO LIVELLO ASSISTENZIALE III III CON ADESIONE ALLA SPERIMENTAZIONE							
COGNOME	NOME	CODICE FISCALE	QUALIFICA	MANSIONI	* N° ORE SETTIMANALI	TIPO DI CONTRATTO	NOTE
LAI	DINO IGNAZIO	LAIDGN51M24A781S	DIRETT. SANITARIO	MEDICO	6	CONSULENZA	
COGOI	MARIA GIUSEPPA	CGOMGS63L41A781O	ALTRO	Addetta Accoglienza	40	DIPENDENTE	
SINI	GIOVANNA FRANCESCA	SNIGNN74H57F979P	ALTRO	Addetta Accoglienza	40	DIPENDENTE	
SECHI	MONICA	SCHMNC75L52G203P	ALTRO	Cameriera ai piani	40	DIPENDENTE	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con il SSN/SSR o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e il SSN/SSR o, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con il SSN/SSR.